

## NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa che, ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio previste dall'art. 49 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificate della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, **dal 1° gennaio 2023** la nuova disciplina riguardante l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti di risparmio è la seguente:

### TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E DI TITOLI AL PORTATORE

**È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore** in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente **pari o superiore a 5.000 euro**. Il trasferimento pari o superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

### ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

**Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a euro 1.000** devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario ed essere muniti, fin dall'origine, della clausola di **non trasferibilità**.

Le banche, nel rispetto delle vigenti disposizioni, rilasciano i moduli di assegno bancari e gli assegni circolari muniti della clausola di non trasferibilità. Il Cliente può tuttavia richiedere per iscritto il rilascio in forma libera di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzare in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a euro 1.000 (vale a dire fino a euro 999,99), eccettuate le ipotesi in cui i beneficiari dei titoli siano una banca o Poste Italiane Spa.

Per ciascun modulo di assegno bancario e per ogni assegno circolare o vaglia emesso in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere la somma di euro 1,50 a titolo di imposta di bollo.

Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a "me medesimo" o "mio proprio") possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Si invita la clientela a controllare sempre la presenza della clausola di non trasferibilità sia per gli assegni emessi sia per quelli ricevuti. La banca è disponibile per la sostituzione di vecchi carnet di assegni privi della clausola di non trasferibilità prestampata.

### LIBRETTI DI RISPARMIO

Resta ammessa esclusivamente l'emissione di **libretti di risparmio nominativi**. I libretti di risparmio al portatore che dovessero essere presentanti allo sportello incorreranno in una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro così come stabilito dall'art. 63 D.lgs. 231/07.

**Si invita la clientela a prendere buona nota delle suddette disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.**

**Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al personale della banca**